

Delibera n. 15/2023

Revisione dei termini previsti dalla Misura 2, punti 4.a), 5.a) e 7 e degli oneri di certificazione della contabilità regolatoria previsti dalla Misura 4, punto 12 dell'Allegato A alla delibera 120/2018.

L'Autorità, nella sua riunione del 27 gennaio 2023

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2338/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, (di seguito: Regolamento (CE) n. 1370/2007);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione europea sugli orientamenti interpretativi concernenti il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, (2014/C 92/01), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 marzo 2014;
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201/2011), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e, in particolare:
- il comma 2, lett. a) secondo cui l'Autorità provvede a *“garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali”*;
 - il comma 2, lett. b) secondo cui l'Autorità provvede a *“definire [...] i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”*
 - il comma 2, lett. f) secondo cui l'Autorità determina *“la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario [...] e gli obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”*
 - il comma 3, lett. b) secondo cui l'Autorità determina *“i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate”*;

VISTO

l'atto di regolazione recante *"Metodologie e criteri per garantire l'efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale"*, approvato dall'Autorità con la delibera n. 120/2018 del 29 novembre 2018, in cui, *inter alia*, sono disciplinati gli obblighi di contabilità regolatoria e separazione contabile per le imprese operanti nel settore del trasporto ferroviario regionale di passeggeri e in particolare:

- la Misura 2 dell'Allegato "A", che definisce i *"Criteri e procedure per perseguire l'efficienza negli affidamenti dei servizi di trasporto ferroviario regionale di passeggeri"* ed in particolare:
 - il punto 4, lett. a) che dispone che: *"l'EA, ai fini della redazione del PRO e del PEF allegati ai CdS da affidare, e in caso di revisione o aggiornamento del PEF, richiede all'Autorità i seguenti parametri pertinenti al CdS, che saranno forniti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo sospensione sino a un massimo di 60 giorni [...]"*;
 - il punto 5, lett. a) che dispone che *"l'EA richiede all'Autorità in tempo utile per la pubblicazione del bando di gara i seguenti parametri pertinenti al CdS vigente, tenendo conto di tutti i fattori di contesto, che saranno forniti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo sospensione sino a un massimo di 60 giorni [...]"*;
 - il punto 7 che dispone che *"prima della stipula del CdS da affidare direttamente o in house, del suo aggiornamento o revisione, ovvero della pubblicazione dei documenti di gara in caso di procedura concorsuale, l'EA trasmette il PRO di cui al punto 4 e/o il PEF di cui ai punti 4 e 5, tenuto conto del termine utile per consentire all'Autorità di formulare eventuali osservazioni entro 45 giorni dal loro ricevimento"*;
- la Misura 4 dell'Allegato "A", che definisce gli *"Obblighi di Contabilità dei Costi e di Separazione Contabile per l'IF"* ed in particolare:
 - il punto 12 che dispone che *"La società di revisione o il revisore legale dei conti è individuato a cura e spese dell'IF, per una durata massima di tre anni, sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di indipendenza anche rispetto al soggetto che certifica il bilancio d'esercizio dell'IF. Per i CdS di valore inferiore a 7,5 milioni di euro annui, il soggetto incaricato di certificare la contabilità regolatoria della IF titolare dello stesso può coincidere con quello incaricato della certificazione del bilancio"*;

RILEVATO

che il quadriennio di prima applicazione delle Misure regolatorie della delibera 120/2018, da una parte ha confermato la complessiva adeguatezza, rispetto agli obiettivi regolatori prefissati, della disciplina adottata dall'Autorità che ha trovato attuazione in numerosi contratti di servizio di nuova stipula, dall'altra ha fatto emergere l'esigenza di alcune modifiche di portata limitata ma indispensabili per garantire, contestualmente, la qualità, la completezza e la tempestività delle istruttorie di competenza dell'Autorità, nonché l'uniforme applicazione degli atti di

regolazione rispetto alle diverse modalità di trasporto, tenendo conto del principio di proporzionalità e adeguatezza degli adempimenti richiesti ai soggetti regolati;

CONSIDERATO che per quanto riguarda i termini procedurali previsti dalla Misura 2, ai sopra citati punti 4.1.a), 5.1.a) e 7, le ridotte tempistiche ivi previste si sono dimostrate, nell'arco di tempo di applicazione della delibera, non sempre compatibili con un'agevole definizione dell'attività istruttoria e del completamento dell'iter di adozione delle relative determinazioni finali;

TENUTO CONTO a tale riguardo, della necessità di garantire in ogni caso il più elevato grado di qualità dell'istruttoria finalizzata al rilascio dei parametri riferiti al valore percentuale relativo al recupero di efficienza del costo operativo, nonché al rilascio delle osservazioni sul PEF e PRO;

CONSIDERATO inoltre che, per quanto riguarda gli adempimenti in materia di contabilità regolatoria, nel periodo di applicazione della delibera sono pervenute diverse istanze finalizzate alla concessione di deroghe rispetto ai requisiti di indipendenza dell'impresa di revisione o del certificatore legale dei conti rispetto al soggetto certificatore del bilancio di esercizio delle IF, di cui alla Misura 4, punto 12;

TENUTO CONTO che dalle valutazioni operate in riferimento alle istanze sopra citate è emerso che l'eliminazione del requisito richiesto non è suscettibile di compromettere l'attendibilità della contabilità regolatoria che sarà comunque oggetto di certificazione da parte di un soggetto con adeguati requisiti di professionalità ancorché coincidente con il soggetto certificatore del bilancio di esercizio;

CONSIDERATO altresì, che il suddetto requisito di indipendenza rispetto al soggetto certificatore del bilancio di esercizio delle IF non è previsto nell'ambito delle analoghe misure di regolazione adottate per il settore del trasporto su strada con la delibera n. 154/2019;

TENUTO CONTO altresì, che nell'anno in corso decorre il quinquennio di applicazione della delibera n. 120/2018 che, come previsto dalla Misura 1, punto 5, lett. c), della stessa delibera, diviene applicabile anche ai CdS stipulati antecedentemente alla data di approvazione delle misure regolatorie qualora *"il CdS preveda tra le condizioni a presupposto della revisione del contratto, l'adeguamento a disposizioni normative, amministrative o a prescrizioni da parte di Enti o Autorità competenti che comportino nuove condizioni per l'esercizio del servizio"*;

RITENUTO pertanto di procedere alla modifica della Misura 2, punti 4.1.a) e 5.1.a), limitatamente ai termini di 15 giorni previsti per le istruttorie relative al rilascio dei parametri, prevedendone l'estensione, in entrambi i casi, a 30 giorni, nonché del punto 7, limitatamente al termine di 45 giorni previsto per il rilascio delle osservazioni sul PEF e sul PRO, prevedendone l'estensione a 60 giorni;

CONSIDERATO che la revisione dei termini previsti dai punti 4.1.a), 5.1.a) e 7 è di portata estremamente limitata, prevedendo un'estensione di pochi giorni dei termini istruttori dell'Autorità, a fronte di procedure di affidamento di lunga durata;

RITENUTO altresì di procedere alla modifica della Misura 4, punto 12 eliminando il requisito dell'indipendenza della società di revisione o del certificatore legale dei conti rispetto al soggetto certificatore del bilancio di esercizio delle IF e, conseguentemente, la specificazione del limite temporale triennale della durata dell'incarico, che viene ricondotta alla normativa vigente in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

CONSIDERATA la portata limitata delle modifiche proposte che non introducono nuovi obblighi e adempimenti in capo ai soggetti regolati per le quali, pertanto, non si ritiene necessario, anche per esigenze di economicità procedimentale, sottoporre le stesse a consultazione pubblica;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare le modifiche alle Misure 2 e 4 dell'Allegato A alla delibera n. 120/2018 del 29 novembre 2018, contenute nell'allegato A alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente delibera di approvazione;
3. è disposta la pubblicazione della presente delibera, completa dell'Allegato A, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, dove è altresì disposta la pubblicazione del testo dell'Allegato A alla delibera n. 120/2018, come integrato dalle modifiche approvate al punto 1.

Torino, 27 gennaio 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)